



Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 14-04-2025

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF APPROVAZIONE ALIQUOTE E FASCIA DI ESENZIONE CON ADEGUAMENTO DEGLI SCAGLIONI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Costantini Mattia	CONSIGLIERE	P
Bentoglio Manuel	SINDACO	P
Iudica Giovanni	ASSESSORE	P
Tartari Yuri	VICE SINDACO	P
Rota Ariela	CONSIGLIERE	P
Bassis Nunzia	CONSIGLIERE	P
Chioda Cristina	ASSESSORE	P
Ippolito Vincenzo	CONSIGLIERE	P
Caglioni Manuela	CONSIGLIERE	P
Nozza Stefano	CONSIGLIERE	P
Carrara Marco	CONSIGLIERE	P
Rossi Cristina	CONSIGLIERE	P
Rotondaro Federico	CONSIGLIERE	P
TOTALE PRESENTI		13
TOTALE ASSENTI		0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGGIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Alle ore 17:30 il Sindaco Manuel Bentoglio illustra l'argomento inserito al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Sono presenti n. 13 Consiglieri Comunali e l'Assessore esterno Testa Cinzia. Tutti presenti.

SINDACO MANUEL BENTOGGIO. Punto numero 4, che è il 9, addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquote e fasce di esenzione con adeguamento degli scaglioni per l'anno 2025.

Do la parola all'Assessore al bilancio Testa. Grazie.

ASSESSORE TESTA CINZIA. Eccoci di nuovo signori consiglieri, il decreto legislativo numero 216 del 30-12-2023 che era stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale numero 303 in attuazione della delega fiscale prevedeva la revisione degli scaglioni e delle aliquote.

Gli scaglioni sono stati ridotti da 4 a 3 con l'accorpamento del primo scaglione di reddito con il secondo.

Il decreto legislativo 216 del 30-12-2023 aveva consentito per l'anno 2024 un termine derogatorio per adeguarsi a tale modifica legislativa al 15-4-2024 in luogo dell'approvazione dello stesso durante il bilancio di previsione.

Quindi c'è stata un'ulteriore proroga, se non che la legge numero 207 del 30 12 2024 consente per l'anno d'imposta 2025 il termine per approvare gli scaglioni e conseguentemente l'accorpamento di cui abbiamo parlato prima entro il 15 aprile 2025 e quindi entro domani.

Pertanto mediante questo punto posto all'ordine del giorno, noi cosa facciamo? Semplicemente ci adeguiamo alla normativa, accorpamo le aliquote in base ai loro scaglioni.

Pertanto fino a 28 mila euro l'aliquota è del 0,67%, da 28 a 50 mila euro lo 0,75 e da 50.000,00 euro in su lo 0,80.

Praticamente ci adeguiamo al decreto legislativo che prevede l'accorpamento delle aliquote da 4 a 3.

CONSIGLIERE NOZZA STEFANO.Nozza, le aliquote sono restate le stesse dell'anno precedente? Sono aumentate? E' possibile eventualmente diminuirle?

ASSESSORE TESTA CINZIA. Noi le abbiamo accorpate, perché così prevede il decreto legislativo, abbiamo accorpato l'ultima aliquota con la penultima quindi 0,47 e 0,67 e abbiamo tenuto invariate tutte le altre.

Tenete conto che abbiamo avuto una diminuzione, il che significa non poter raggiungere gli equilibri. Abbiamo avuto una serie di spese inaspettate e lo vedremo nella variazione: le utenze

energetiche sono aumentate tantissimo in un modo sproporzionato, i trasferimenti non sono migliorati Considerate anche che a livello di IMU alcune zone, aree edificabili sono diventate abitazioni e di conseguenza prima casa. Se vi ricordate l'avevamo detto durante il bilancio di previsione, quindi noi non abbiamo modificato praticamente le aliquote, ma abbiamo semplicemente accorpato l'ultima. Tenete presente che rispetto a noi, i Comuni vicini e anche non vicini, chi fa di meglio è solo il Comune di Orio al Serio.

Una serie di Comuni hanno puntato sull'aliquota massima, lo 0,8, il massimo che si può applicare, addirittura alcuni senza neppure abbattimento. Per cui meglio di noi c'è solo un Comune. Meglio di così penso che non si possa fare.

SINDACO MANUEL BENTOGGIO. Se non avete nulla da aggiungere, passiamo al voto.

Qua c'è voto e immediata eseguibilità.

Favorevoli? La maggioranza. Astenuti? Nessuno. Contrari? La minoranza.

Per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? La maggioranza Astenuti? Nessuno Contrari? La minoranza. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 142 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006, ha sostituito il comma 3 del Decreto legislativo 28.09.1998 n. 360 imponendo ai Comuni l'adozione di un regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e la determinazione delle aliquote di compartecipazione;
- in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

VISTO il D.Lgs. n. 216 del 30.12.2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303, il quale ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023) prevedendo la revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef, da utilizzare per il calcolo dell'imposta lorda. Per il solo anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l'aliquota del 23%;

DATO ATTO che il sopra citato D.Lgs 216/2023 ha stabilito, per l'anno 2024:

- a. un termine derogatorio, fissato nel 15 aprile 2024, per consentire ai comuni di adottare la deliberazione consiliare di variazione delle aliquote e degli scaglioni dell'addizionale comunale IRPEF, in luogo del termine ordinario di legge, coincidente con quello per l'approvazione del bilancio di previsione (articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 – articolo 1, comma 169, legge 196/2006);
- b. che la deliberazione della addizionale comunale Irpef non deve essere, per il 2024, un allegato obbligatorio al bilancio, consentendo quindi di adottarla separatamente dallo stesso;
- c. al comma 3 di consentire ai comuni diverse possibilità rivolte in modo particolare a quelli che nel 2023 avevano adottato aliquote differenziate per scaglioni possono, entro il 15 aprile 2024:
 - Conformare l'articolazione delle aliquote a quella degli scaglioni Irpef nazionali, così come modificati per il 2024;
 - Confermare per il 2024 la medesima articolazione degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023, ossia mantenendo i 4 scaglioni di reddito del predetto anno;
 - Adottare una aliquota unica;

VISTO l'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 23.3.1998 n. 56, il quale dispone che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la legge 30/12/2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) la quale recita:

- al comma 750: *Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale*

in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

- al comma 751: *Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*

RITENUTO di modificare la struttura dell'addizionale comunale all'IRPEF per garantire la coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da quattro a tre scaglioni di seguito specificati:

- a) 23 per cento fino a 28.000,00 euro;
- b) 35 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;
- c) 43 per cento oltre 50.000,00 euro;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2023 con la quale:

- sono state approvate le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2024;
- è stata stabilita la soglia di esenzione per i redditi complessivi annui determinati a fini IRPEF non superiori ad € 12.000,00;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF attualmente vigente;

RITENUTO, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, di definire per l'anno 2025:

- la soglia di esenzione per redditi complessivi annui determinati ai fini IRPEF non superiori a € 12.000,00;
- le aliquote di compartecipazione relative all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. in coerenza con i nuovi scaglioni di aliquote IRPEF da quattro a tre scaglioni di seguito specificati:

SCAGLIONI	ALIQUOTA
Fino a 28.000,00 euro	0,67%
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75%
oltre 50.001,00 euro	0,80%

VISTA la competenza dell'organo deliberante, art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, che si allega alla presente, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

PRESO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174 /2012;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- IL Decreto sindacale di nomina del responsabile di area;
- il Regolamento di contabilità comunale armonizzata;
- il D. Lgs 28.09.1998, n. 360;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n. 296/2006;
- la Legge 30.12.2024, n. 207 – *Legge di bilancio 2025*;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 4 (Nozza, Carrara, Rotondaro e Rossi)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. DI RITENERE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. DI MODIFICARE E APPROVARE, per i motivi indicati in premessa per l'anno 2025, la struttura dell'Addizionale comunale all'IRPEF per garantire la coerenza con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da quattro a tre scaglioni riportati nella seguente tabella:

SCAGLIONI	ALiquota
Fino a 28.000,00 euro	0,67%
da 28.001,00 a 50.000,00 euro	0,75%
oltre 50.001,00 euro	0,80%

3. DI CONFERMARE, per l'anno 2025, in €. 12.000,00 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi complessivi annui ai fini IRPEF, precisando che se il reddito imponibile supera tale soglia di esenzione l'addizionale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo del reddito;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico, secondo le modalità indicate nell'art. 15- bis, del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 e nella Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 22/11/2019;

5. DI DARE ATTO che il presente deliberato è conforme alla disposizione del vigente Statuto Comunale;

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri assenti n. 0

Consiglieri votanti n. 13

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n.4 (Nozza, Carrara, Rotondaro e Rossi)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere entro i termini definiti dalla normativa.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.